

**COMUNE DI LOIANO**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA**  
**MANUTENZIONE DEL VERDE**

Allegato alle Deliberazione CC 37 del 23.04.1999

## **Art.1 - Principi generali**

In considerazione dell'importanza che la componente naturalistica riveste nella valorizzazione del paesaggio visto il ruolo igienico - ambientale che svolge, esplicando ad esempio la vegetazione funzioni di depurazione delle acque e dell'area, di miglioramento del suolo e fornendo rifugio per la vita animale, con conseguente aumento della varietà biologica del territorio, riconoscitone il rilievo negli aspetti culturali, ricreativi, igienico - ambientali, l'Amministrazione Comunale, attraverso il presente Regolamento, tutela le aree a verde pubblico e privato.

## **Art.2 - Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento detta norme a tutela dei seguenti elementi del patrimonio naturale del territorio comunale (anche se di origine artificiale) :

- alberature (singole, in gruppo, in filare, ecc.);
- ambiti fluviali;
- siepi di particolare pregio;
- corpi idrici minori (stagni, maceri, canali, ecc.)

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi connessi con l'attività agricola e vivaistica, salvo casi eventualmente inseriti nel Censimento, di cui all'art.3.

Sono altresì escluse le aree normate dalle Prescrizioni di massima di Polizia Forestale, nonché le aree di cui al successivo art.10.

## **Art.3 - Censimento del Verde di pregio**

E' istituito il Censimento del Verde di pregio che individua, in appositi elenchi periodicamente aggiornati, gli elementi naturali del territorio comunale meritevoli di particolare protezione.

## **Art.4 - Norme particolari a tutela delle alberature**

### 1. Alberature sottoposte a tutela :

- a. alberi con fusto di diametro superiore a cm.20, circonferenza superiore a cm.63, misura rilevata a mt.1 dal colletto;
- b. piante policormiche qualora uno dei fusti abbia diametro maggiore di cm.10 e la sommatoria dei diametri dei fusti sia superiore a cm.20;
- c. piante poste in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti, secondo quanto prescritto al seguente art.6, pur se privi delle caratteristiche sopra elencate.

Non sono sottoposte alla tutela di cui ai precedenti punti a, b, c, d le piante non più vegete. Per l'abbattimento delle stesse, aventi le caratteristiche di cui ai punti precedenti, dovrà effettuarsi, a cura della proprietà, una comunicazione scritta da presentarsi al Protocollo del Comune con almeno 15 giorni di anticipo sul giorno previsto dell'abbattimento ed indicante il tipo e l'ubicazione della pianta.

L'Amministrazione comunale provvederà quindi ad espletare le verifiche necessarie al fine di determinare eventuali cause non naturali della morte della pianta e determinerà eventualmente l'obbligo di sostituzione ai sensi del successivo art.6.

Non sono altresì sottoposte a tutela le alberature situate nell'ambito di servitù o zone di rispetto da elettrodotto, da linee ferroviarie o altre, il cui taglio costituisca obbligo di legge.

## 2. interventi vietati

- a. E' vietato distruggere, eliminare, danneggiare, tagliare, alterare la struttura della pianta, effettuare qualsiasi intervento atto a compromettere la vita, l'integrità nonché la funzione delle alberature;
- b. E' vietato :
- potare branche e rami con diametro superiore a cm. 7 o circonferenza superiore a cm.21);
  - potare branche e rami senza effettuare i tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore, e cioè ai "nodi" o biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni apicali, tecnica comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno", salvo il caso dei pioppi cipressini su cui bisogna intervenire, se necessario, unicamente con potatura a "sgamollo";
  - la potatura a "testa di salice", salvo casi particolari di esigenze paesistico – architettoniche da dimostrare nella relativa domanda di autorizzazione;
  - potare branche e rami vivi al di fuori del periodo di quiescenza vegetativa per le caducifoglie, corrispondente all'intervallo di tempo 1 ottobre – 15 aprile;
  - potare branche e rami vivi al di fuori del periodo di quiescenza vegetativa per le sempreverdi, corrispondente al periodo immediatamente successivo alla fioritura, dal 15 Dicembre al 15 Febbraio e dal 1° Luglio al 31 Agosto; per le conifere sono ammessi esclusivamente interventi di spalcatura sul terzo inferiore dall'altezza del suolo
- c. Sono vietate le affissioni ivi comprese le chiodature e le legature sui fusti che possano danneggiare la pianta;
- d. E' vietato danneggiare la zona delle radici in qualsiasi modo, ed in particolare mediante :
- immissioni di sostanze dannose anche da condutture sotterranee;
  - apporto di calore;
  - scavi o ammassi di materiali che mettano allo scoperto o ricoprano la zona del colletto;
  - pavimentazioni con manti impermeabili nell'area di pertinenza.
- Per area di pertinenza delle alberature esistenti si intende il cerchio, tracciato sul terreno, avente come centro il fusto dell'albero, e come raggio la misura, moltiplicata per 4, della circonferenza del tronco, misurata a mt.1 da terra.

Chiunque violi le prescrizioni di cui al presente articolo è punito con le seguenti sanzioni amministrative :

- Art.4 punto 1a e piante inserite nel Censimento del Verde di pregio :
  - per l'abbattimento o il danneggiamento irreversibile, per ogni abbattimento da L.100.000 a L. 300.000
  - per la potatura ingiustificata della chioma, per ogni esemplare da L. 75.000 a L. 450.000; la stessa sanzione si applica per potature effettuate fuori dal periodo di quiescenza vegetativa;
  - per danneggiamenti di entità contenuta diretti alla pianta o alla zona delle radici, per ogni esemplare da l. 50.000 a L. 300.000.
- Art.4 punti 1b e 1c :
  - per l'abbattimento o il danneggiamento irreversibile, per ogni esemplare da L. 50.000 a L. 300.000
  - per potatura ingiustificata, non eseguita a regola d'arte, tale da compromettere la struttura della chioma, per ogni esemplare da L. 40.000 a L. 240.000; la stessa sanzione si applica per potature effettuate fuori dal periodo di quiescenza vegetativa
  - per danneggiamenti di entità contenuta diretti alla pianta o alla zona delle radici, per ogni esemplare da L. 25.000 a L. 150.000

- Art.4 punti 2b, 2c, 2d, per ogni esemplare da L. 25.000 a L. 150.000.  
In caso di potature mal eseguite, quindi non rispettando le norme tecniche previste all'art.4 del presente Regolamento, l'Amministrazione comunale, oltre all'applicazione della relativa sanzione, può prescrivere interventi di risanamento o di riformazione della chioma, a completo carico di chi ha commissionato e/o eseguito il lavoro, Qualora le piante risultino irrimediabilmente compromesse, oltre alla sanzione, viene imposta la relativa sostituzione, secondo i parametri descritti all'art.6. Allo stesso onere viene assoggettato chi esegue abbattimenti senza la regolare autorizzazione, in aggiunta alla sanzione pecuniaria.

### **Art.5 - Autorizzazioni in deroga**

La deroga all'art.4 del presente regolamento può essere richiesta per i seguenti casi:

- se il proprietario è tenuto all'intervento in forza di prescrizioni di diritto pubblico rese obbligatorie da sentenza esecutiva;  
se l'albero si trova in precarie condizioni fitositarie e/o di stabilità con potenziale stato di pericolo non eliminabile in altro modo e con una spesa accettabile e per evitare danneggiamenti a strutture esistenti;
- se le piante, secondo l'insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, peggiorano la qualità di vita del cittadino, apportando ad esempio eccessiva umidità in zone abitative, ovvero provocano accertate allergie polinologiche ovvero rientrano in una compagine alberata che presenta eccessiva densità;
- se la pianta è palesemente infestante, quale : Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima, Brussonetia papyrifera;
- se la rimozione dell'albero è urgentemente necessaria per prevalenti interessi pubblici, in altro modo non realizzabili;
- per interventi di potatura a "testa di salice", in quei casi in cui la tradizione e il valore storico dell'alberatura vengano mantenuti.

Gli abbattimenti autorizzati, vanno eseguiti, salvo casi di urgenza accertata dall'Amministrazione Comunale, in periodi che non interferiscano con la nidificazione.

Le deroghe di cui al presente articolo vanno richieste, a cura della proprietà interessata, al Sindaco con apposita domanda scritta in bollo contenente :

- la generalità del richiedente;
- luogo in cui si intende intervenire;
- genere, specie e numero delle piante su cui si vuole intervenire;
- documentazione fotografica inerente.

Su richiesta si dovranno anche produrre eventuali perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante ed elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare.

Per quanto riguarda gli interventi di potatura non è necessario richiedere la specifica autorizzazione se si rispettano le norme tecniche indicate nell'art.4 oppure se riguardano i seguenti interventi :

- rimonda del secco;
- taglio di branche e rami al di fuori del periodo consentito solamente in caso di improvvisi eventi naturali che avviano in qualche modo bruscamente alterato l'equilibrio della pianta;
- taglio di branche e rami morti omalati, tali da presentare imminente pericolo di caduta.

Chiunque violi le prescrizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 900.000, con obbligo di distruzione del materiale vegetale infestato ovvero, se ancora in tempo utile, con obbligo di effettuare il trattamento antiparassitario.

#### **Art.6 - Sostituzioni di piante abbattute.**

Gli alberi abbattuti devono di norma essere sostituiti da esemplari di altezza non inferiore a mt.4 e/o circonferenza del fusto, misurata a mt.1 dal colletto, di almeno cm. 6.

Nel caso di abbattimenti in aree a verde con eccessiva densità di alberature ed in altri casi debitamente documentati e motivati, è facoltà dell'Amministrazione Comunale la rinuncia a prescrivere la sostituzione degli alberi abbattuti, ovvero l'utilizzazione delle piante, fornite dal privato cittadino, in sistemazione a verde in ambito pubblico.

E' consentita altresì la monetizzazione, mediante versamento di L. 80.000 su apposito capitolo di entrata; gli introiti saranno utilizzati per l'arredo urbano.

Numero e dimensioni, specie e dislocazione degli alberi da trapiantare in sostituzione di quelli abbattuti vengono di volta in volta prescritti dall'Amministrazione Comunale nell'autorizzazione all'abbattimento, secondo criteri e modalità riferiti al contesto ed alla portata dell'intervento.

L'autorizzazione stessa prevederà il termine entro il quale provvedere alla sostituzione, compatibilmente con le esigenze tecniche di stagionalità dell'intervento.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000, fatto salvo quanto sancito dal Codice della Strada.

#### **Art.7 - Prescrizioni generali.**

Il proprietario delle alberature è tenuto, senza necessità di autorizzazione comunali, ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi e a conservare, negli esemplari allevati per anno secondo una forma obbligata per la quale un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e l'incolumità delle persone, applicando comunque quanto espresso nell'art.4 del presente Regolamento.

E' fatto inoltre obbligo al proprietario o a qualsiasi altro avente diritto di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle alberature, controllandone la stabilità; si reputano infatti responsabili i proprietari in caso di eventuali cadute di alberature o porzioni di esse su strade e aree pubbliche. Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di provvedere (senza l'obbligo di richiedere l'autorizzazione) al taglio dei rami delle piante e/o siepi che si protendono oltre il confine di proprietà su spazi di uso pubblico (strade, marciapiedi, ecc.) in modo da evitare impedimenti alla circolazione pedonale e veicolare ed alla visibilità della segnaletica stradale.

Nelle sistemazioni di parcheggi, strade e piazze, è fatto obbligo di rispettare le aree di pertinenza delle alberature di cui all'art. 4, anche adottando adeguate tecniche per lo scambio idrico – gassoso tra soprassuolo e sistema radicale, nonché le disposizioni previste dal Codice della Strada.

## **Art.8 - Difesa fitosanitaria.**

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art.500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

In particolare è obbligatoria la lotta a :

Processionaria del pino	(D.M. 17.04.98)
Cancro colorato del platano	(D.M. 17.04.98)
Colpo di fuoco batterico	(D.M. 27.03.96)

E' inoltre obbligatoria la lotta ai defogliatori come l'Hyphantria cunea Drury ed ai lepidotteri Limantridi.

In generale qualora sia necessario intervenire con trattamenti, questi dovranno essere preferibilmente di tipo biologico.

## **Art.9 - Norme particolari a tutela del Verde pubblico.**

Il presente articolo si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale.

### **1. INTERVENTI VIETATI**

E' tassativamente vietato :

- a. ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- b. eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi , nonché danneggiare i prati;
- c. raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare aiuole ove esistenti;
- d. abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- e. permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persona;
- f. provocare danni a strutture e infrastrutture;
- g. inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- h. abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- i. permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini pubblici al di fuori di eventuali aree appositamente riservate; al di fuori di queste ultime i possessori, in particolare di cani, sono tenuti a raccogliere adeguatamente le deiezioni solide ed a immetterle nei cassonetti della nettezza urbana;
- l. la circolazione e la soste di qualsiasi mezzo a motore, tranne quelli autorizzati (addetti alla manutenzione, di soccorso e vigilanza);
- m. il volantinaggio non esercitato nelle forme e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sia comunali che sovracomunali.

## 2. INTERVENTI CONSENTITI SOLO PREVIA MOTIVATA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.

Su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblico o privati, Società, gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare le seguenti attività :

- a. l'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive;
- b. l'installazione di attrezzature fisse o mobili;
- c. il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio;
- d. l'accensione di fuochi e la preparazione di braci e carbonelle e l'uso di petardi e fuochi artificiali;
- e. la raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche;
- f. l'esercizio di forme di commercio o altre attività.

## 3. INTERVENTI PRESCRITTI

E' fatto obbligo :

- a. di tenere i cani al guinzaglio e di evitare che possano infastidire persone o altri animali;
- b. di condurre velocipedi nelle apposite piste o vialetti, tenendo un'andatura a passo d'uomo e, comunque, non pericolosa per le persone;
- c. di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi di incendio.

## 4. DEROGHE

Nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Amministrazione Comunale, si intendono possibili le operazioni necessarie allo svolgimento della stessa, quali interventi di sistemazione o rimozione di alberi pericolosi, lo sfalcio delle aree destinate a prato, l'asporto di piante infestanti, l'uso di mezzi agricoli o speciali, l'esecuzione di trattamenti antiparassitari e quant'altro necessario che non contrasti con i principi del presente Regolamento.

Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati dall'Amministrazione stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente Regolamento.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con le seguenti sanzioni amministrative :

- per le disposizioni di cui al punto 1 da L. 25.000 a L. 150.000
- per le disposizioni di cui al punto 2 da L. 50.000 a L. 300.000
- per le prescrizioni di cui al punto 3 da L. 25.000 a L. 150.000

## **Art.10 - Salvaguardia di parchi e giardini di pregio storico, architettonico ed ambientale.**

Gli interventi, anche a carattere manutentorio, nei parchi e giardini esistenti che rivestono caratteristiche di significato storico, architettonico e ambientale, vincolati da leggi nazionali o da strumenti urbanistici comunali vigenti, debbono tendere alla conservazione e ripristino delle originarie caratteristiche qualora i predetti parchi e giardini rientrino nell'elenco allegato al presente Regolamento.

Qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento e nelle norme degli strumenti urbanistici.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 900.000.

## **Art.11 - Norme particolari a tutela di corsi d'acqua, fossi e maceri.**

### 1. Aree demaniali fluviali

Fatte salve le vigenti norme di Polizia Idraulica ed in attuazione delle prescrizioni in esse contenute, nelle aree demaniali dei torrenti Savena e Zena, al fine di mantenere le funzioni essenziali degli ambiti fluviali (quali quella di corridoio ecologico, quella di sede di risorse idropotabili, di aree disponibili per la collettività, ecc.) è fatto divieto:

- di restringere o interrompere con manomissioni e impedimenti i passaggi lungo fiume;
  - di installare recinzioni di qualunque tipo;
  - di manomettere con movimenti di terra la sagoma dell'alveo;
  - di abbandonare rifiuti di qualunque tipo;
  - di erigere baracche e manufatti in genere;
  - di transitare e/o sostare con mezzi a motore, salvo quelli impiegati per la manutenzione e controllo dell'area;
  - di attingere acque senza l'autorizzazione dell'Ente competente;
- E' altresì fatto divieto :
- di danneggiare in qualsiasi modo la vegetazione;
  - di arrecare disturbo alla fauna;
  - di lasciare girovagare cani senza guinzaglio;
  - di accendere fuochi.

Restano esclusi dalle disposizioni del presente articolo gli interventi autorizzati ed eseguiti dagli Enti preposti alla tutela idraulica dei corsi d'acqua.

### 2. Divieto di incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte.

E' vietato incendiare o diserbare chimicamente le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere allo scopo di eliminare l'erba e/o le canne.

### 3. Sfalcio dei fossi

Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari.

I fossi delle strade comunali e vicinali devono essere mantenuti sfalciati dai frontisti, anche per la parte comunale, come disposto dall'art.31 del Codice della Strada.

In caso di inadempienza la manutenzione sarà effettuata d'ufficio dal Comune con rivalsa delle spese sostenute.

#### 4. Salvaguardia di maceri e specchi d'acqua

I maceri, gli specchi d'acqua e la loro vegetazione ripariale devono essere salvaguardati. E' vietato di norma il loro tombamento ad esclusione di eventuali ragioni igienico – sanitarie certificate dagli organi competenti.

Gli interventi di tombamento, anche parziale, devono essere preventivamente autorizzati.

La chiusura dei maceri e degli specchi d'acqua per altri motivi deve considerarsi eccezionale e potrà essere concessa solo se gli interventi previsti, a insindacabile giudizio della Amministrazione comunale, comporteranno un sostanziale miglioramento ambientale inteso in termini di variabilità biologica.

E' tassativamente vietato lo scarico in essi di rifiuti e liquami o altre sostanze inquinanti.

#### 5. Salvaguardia di fossati e corsi d'acqua in genere

E' vietato sopprimere o tombare fossati e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d'irrigazione o riscolo ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico – sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti.

Sono esclusi gli interventi, da parte di Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con le seguenti sanzioni amministrative :

- per le disposizioni di cui ai punti 1, 2, 3 da L. 25.000 a L. 150.000, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente
- per le disposizioni di cui ai punti 4 e 5 da L. 150.000 a L. 900.000, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente

Per il mancato rispetto delle norme di cui al punto 1 sarà inoltre disposto il completo ripristino delle zone fluviali in qualsiasi modo alterate ogni qualvolta ciò sia possibile, fatte salve le norme di legge applicabili. In caso di inadempienza il ripristino può essere effettuato dall'Amministrazione Comunale con diritto di completa rivalsa sul trasgressore.

### **Art.12 - Interventi sul verde nell'ambito di opere edilizie.**

Nel caso che un'opera edilizia soggetta a concessione e/o autorizzazione comporti un intervento sul verde regolamentato dalle norme presenti, l'ottenimento dell'autorizzazione o concessione edilizia autorizza in tal caso anche l'intervento sul verde.

Fermo restando quanto già indicato nel presente Regolamento nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura dei rami, ecc.).

Negli interventi edilizi che necessitano di concessione e/o autorizzazione, dovrà essere prevista la sistemazione o risistemazione a verde dell'area di pertinenza. La scelta delle specie dovrà avvenire secondo quanto previsto nell'allegato elenco.

Le piante di alto fusto messe a dimora dovranno avere altezza minima di mt. 3 e circonferenza del fusto, misurata a mt.1 dal colletto, di almeno cm. 12.

Al di là di quanto previsto dal presente articolo è necessario prevedere piante che a pieno sviluppo siano compatibili con l'area a disposizione.

I progetti presentati dovranno allegare una rappresentazione planimetrica, nonché una significativa documentazione fotografica dello stato di fatto del verde preesistente. Detti progetti devono altresì rappresentare, in scala adeguata (1:500 o 1:200) l'esatta ubicazione delle specie da impiegare, l'elenco ed il numero di alberi ed arbusti previsti, il tutto a firma di tecnico abilitato.

I progetti edilizi, inclusi quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in modo da rispettare le alberature di alto fusto esistenti, compatibilmente con l'indice di edificabilità del lotto; in casi eccezionali, su richiesta supportata da validi motivi, l'autorità competente potrà autorizzare alternativamente o l'osservanza di distanze inferiori a quelle di pertinenza prescritte dal presente Regolamento (art. 4) quando venga garantita comunque la salvaguardia del sistema radicale, oppure il trapianto della alberature qualora, verificato ogni elemento e, in particolare, un dettagliato progetto di intervento redatto da tecnico qualificato, vi siano buone garanzie di successo nell'operazione.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000, fatte salve le norme urbanistiche applicabili.

### **Art.13 - Norme regolamentare in contrasto**

Il presente Regolamento sostituisce ogni altro Regolamento comunale nella materia trattata.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento

alle normative vigenti.



#### **Art.14- Sanzoi**

Per le inottemperanze al Regolamento non specificate nei precedenti articoli, sarà applicata

una sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 150.00.

I fatti costituenti violazioni al presente Regolamento sono accertati e contravvenzionati dal Corpo di polizia Municipale, dai tecnici comunali e dai Corpi convenzionati con l'Amministrazione comunale; i dipendenti addetti al servizio Giardini e verde pubblico possono procedere

all'accertamento delle violazioni limitatamente al servizio svolto dal Comune stesso.



## ELENCO DELLE SPECIE VEGETALI ARBOREE ED ARBUSTIVE PRESCRITTE NEL TERRITORIO COMUNALE DI LOIANO

<i>Acer caestres</i>	Oppio o acero campestre
<i>Acer monspessulanum</i>	Acero minore
<i>Acer opalus</i>	Acero fico
<i>Acer platanoides</i>	Acero riccio
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Acero di monte
<i>Alnus incana</i>	Ontano bianco
<i>Alnus glutinosa</i>	Ontano nero
<i>Alnus cordata</i>	Ontano napoletano
<i>Betula</i> spp.	Betulla
<i>Calycanthus</i> spp.	Calicanto
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco
<i>Carpinus orientalis</i>	Carpinella
<i>Castanea sativa</i>	Castagno
<i>Celtis australis</i>	Bagolaro
<i>Cercis siliquastrum</i>	Albero di Giuda
<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipresso
<i>Cydonia oblonga</i>	Cotogno
<i>Diospyros kaki</i>	Kaki
<i>Fagus sylvatica</i>	Faggio
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello
<i>Fraxinus excicarpa</i>	Frassino meridionale
<i>Ginkgo biloba</i>	Ginko
<i>Ilex aquifolium</i>	Agrifoglio
<i>Juglans nigra</i>	Noce nero
<i>Laburnum anagyroides</i>	Maggiociondolo
<i>Laurus nobilis</i>	Alloro
<i>Magnolia grandiflora</i>	Magnolia
<i>Malus sylvestris</i>	Melo selvatico
<i>Mespilus germanica</i>	Nespolo
<i>Morus alba</i>	Gelso bianco
<i>Morus nigra</i>	Moro
<i>Olea europaea</i>	Olivo
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero
<i>Pinus nigra</i>	Pino nero
<i>Pinus sylvestris</i>	Pino silvestre
<i>Platanus hybrida</i>	Platano
<i>Populus alba</i>	Pioppo bianco
<i>Populus canescens</i>	Pioppo gatterino
<i>Populus nigra</i>	Pioppo nero
<i>Populus nigra pyram.</i>	Pioppo cipressino
<i>Populus tramula</i>	Pioppo tremulo
<i>Prunus amygdalus</i>	Mandorlo
<i>Prunus armeniaca</i>	Albicocco

Prunus avium  
Prunus cerasifera  
Punica granatum  
Pyrus communis piraster  
Quercus cerris  
Quercus ilex  
Quercus petrae  
Quercus pubescens  
Quercus robur  
Salix alba  
Salix caprea  
Salix fragilis  
Sorbus aucuparia  
Sorbus domestica  
Sorbus torminalis  
Tilia cordata  
Ulmus minor

Ciliegio  
Mirabolano  
Melograno  
Perastro  
Cerro  
Leccio  
Rovere  
Roverella  
Farnia  
Salice bianco  
Salicone  
Salice fragile  
Sorbo degli uccellatori  
Sorbo domestico  
Ciavardello  
Tiglio selvatico  
Olmo

#### ARBUSTI

Buxus sempervirens  
Colutea arborescense  
Cornus mas  
Cornus sanguinea  
Corylus avellana  
Cotoneaster spp.  
Cotynus coggigria  
Crataegus azarolus  
Crataegus monogyna  
Crataegus oxyacantha  
Cytisus sessilifolius  
Evonimus europaeus  
Genista spp.  
Hippophae rhamnoides  
Ligustrum vulgare  
Lonicera caprifolium  
Paliurus spina-christi  
Prunus mahaleb  
Prunus padus  
Prunus spinosa  
Pyracantha coccinea  
Salix eleagnus incana  
Salix triandra  
Sambucum nigra  
Spartium junceum  
Syringa vulgaris  
Viburnum lantana  
Viburnum opalus  
Viburnum tinus

Bosso  
Colutea  
Corniolo  
Sanguinello  
Nocciolo  
Cotognastri  
Scotano  
Azzeruolo  
Biancospino  
Biancospino  
Citiso  
Berretta da prete  
Ginestre  
Olivello spinoso  
Ligustro  
Caprifoglio  
Marruca  
Ciliegio canino  
Pado  
Prugnolo  
Agazzino  
Salice di ripa  
Salice da ceste  
Sambuco  
Ginestra  
Lillà  
Lantana  
Viburno Palla di neve  
Viburno Tino